

# Polizza Assistenza in Viaggio

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

**Assicuratore:** White Horse Insurance Ireland Dac



**Prodotto:** MULTIASSISTENZA VIP

**Broker assicurativo:** INTERMUNDIAL XXI S.L.U. - nazione di appartenenza: Spagna - autorità di vigilanza: D.G. de Seguros y Fondos de Pensiones (MINECO), iscritto all' Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea in LPS tenuto dall' I.V.A.S.S. codice UE00007640 (RDGSFP J-1541).

Il presente documento offre una sintesi delle principali informazioni sul prodotto. **Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti come la nota informativa, il glossario o le condizioni generali e particolari della polizza.**

## Che tipo di assicurazione è?

Per l'Assicurato che viaggia nel territorio oggetto del contratto consiste in diverse prestazioni assistenziali e di annullamento che integrano il sistema di protezione del viaggiatore.



### Che cosa è assicurato?

- ✓ Assistenza medica e sanitaria:
  - Italia: € 100.000.
  - Europa: € 2.500.000.
  - Mondo: € 2.500.000.
  - A bordo della crociera: € 10.000.
- ✓ Spese odontoiatriche urgenti: € 200.
- ✓ Rimpatrio o trasporto sanitario di feriti o malati: ILLIMITATO.
- ✓ Rimpatrio o trasporto di accompagnatori (2): ILLIMITATO.
- ✓ Rimpatrio o trasporto di figli minorenni o persone non autonome: ILLIMITATO.
- ✓ Rimpatrio o trasporto dell'assicurato deceduto: ILLIMITATO.
- ✓ Rientro anticipato per decesso di un familiare: ILLIMITATO.
- ✓ Rientro anticipato per ricovero ospedaliero di un familiare più di 5 giorni: ILLIMITATO.
- ✓ Rientro anticipato per sinistro grave in casa o presso la sede professionale dell'assicurato: ILLIMITATO.
- ✓ Prolungamento del soggiorno in albergo per prescrizione medica (80 eur/giorno): € 800.
- ✓ Trasferimento di una persona in caso di ricovero ospedaliero dell'assicurato più di 5 giorni: ILLIMITATO.
- ✓ Spese di soggiorno della persona trasferita in caso di ricovero ospedaliero dell'assicurato più di 5 giorni (80 eur/giorno): € 800.
- ✓ Spese per sequestro: € 3.500.
- ✓ Trasmissione di messaggi urgenti: INCLUSO.
- ✓ Invio di medicinali all'estero: INCLUSO.
- ✓ Servizio di interprete all'estero: INCLUSO.
- ✓ Servizio informazioni: INCLUSO.
- ✓ Anticipo di fondi all'estero: € 3.000.
- ✓ Annullamento delle carte: INCLUSO.
- ✓ Perdita delle chiavi della casa abituale: € 100.
- ✓ Spese dell'assicurato derivanti dall'esecuzione del test diagnostico del COVID-19 (PCR) durante il viaggio: € 200.
- ✓ Prolungamento del soggiorno per quarantena medica dovuta a COVID-19 (270 €/giorno): € 4.050.
- ✓ Prolungamento del soggiorno della persona che accompagna a causa di quarantena medica dell'assicurato dovuta a COVID-19 (270 €/giorno): € 4.050.
- ✓ Rientro anticipato per chiusura delle frontiere nel luogo di destinazione a causa del COVID-19: ILLIMITATO.
- ✓ Perdite materiali: € 2.500.
  - In caso di rapina si stabilisce un importo massimo di € 500.
- ✓ Spese dovute al ritardo nella consegna del bagaglio (150 € da 12 ore e 105 € ogni ulteriori 24 ore): € 360.
- ✓ Invio di oggetti dimenticati o rubati durante il viaggio: € 250.
- ✓ Ricerca, localizzazione e invio di bagagli smarriti: INCLUSO.
- ✓ Spese di gestione per perdita di documenti di viaggio: € 250.
- ✓ Spese di annullamento del viaggio:
  - Italia: € 5.000.
  - Europa: € 5.000.
  - Mondo: € 10.000.
  - Annuale Multitrip: € 5.000.
    - Franchigia 15%
    - Limite massimo rimborsabile per pratica 60.000 €
- ✓ Interruzione del viaggio:
  - Italia: € 5.000.
  - Europa: € 10.000.
  - Mondo: € 15.000.
- ✓ Spese per il ritardo nella partenza del mezzo di trasporto (50 € da 6 ore): € 305.
- ✓ Spese dovute ad un prolungamento obbligato del viaggio (massimo 75 eur/giorno): € 350.
- ✓ Spese causate dalla perdita di collegamenti del mezzo di trasporto (minimo 4 ore tardi): € 800.
- ✓ Responsabilità civile privata: € 120.000.



### Che cosa non è assicurato?

- ✗ I sinistri provocati da dolo dell'ASSICURATO, del CONTRAENTE DELL'ASSICURAZIONE, dei BENEFICIARI o delle persone che viaggiano con l'ASSICURATO.

- ✗ I sinistri occorsi in caso di guerra, manifestazioni e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualunque autorità per reato non derivante da incidente stradale, restrizioni alla libera circolazione o qualunque altro caso di forza maggiore, a meno che l'ASSICURATO provi di non avere avuto relazione con il fatto per il quale si richiedono tali garanzie.
- ✗ La pratica sportiva di qualsiasi tipo a condizione che non siano state stipulate le modalità "VIAGGIO CON ATTIVITÀ DI TURISMO ALTERNATIVO" o "VIAGGIO CON ATTIVITÀ SPORTIVA" e appaiano espressamente citate nelle Condizioni Particolari della polizza.
- ✗ Le malattie e incidenti occorsi durante l'esercizio di una professione di carattere manuale o che richiedano uno sforzo fisico intenso.
- ✗ Trattamento, malattie o stati patologici prodotti da ingestione o somministrazione di sostanze tossiche (droghe), alcol, narcotici o dall'utilizzo di medicinali senza prescrizione medica.
- ✗ I controlli medici periodici, preventivi o pediatrici.
- ✗ Sconsideratezza, negligenza grave e partecipazione dell'ASSICURATO in scommesse, sfide, litigi o atti criminali, ad eccezione di azioni di autodifesa o tentato salvataggio di persone o proprietà.
- ✗ Suicidio o malattie e lesioni risultanti dall'intenzione o causate intenzionalmente dall'assicurato a se stesso.

## Ci sono limiti di copertura?



Le principali limitazioni sono le seguenti:

- ! L'ASSICURATORE non sarà responsabile dei ritardi e inadempimento dovuti a forza maggiore o a particolari caratteristiche amministrative o politiche di un determinato Paese.
- ! L'ASSICURATO dovrà obbligatoriamente contattare il servizio telefonico di urgenza messo a disposizione dall'ASSICURATORE.
- ! Se l'ASSICURATO viaggia allo scopo di ricevere trattamento medico e il sinistro ha a che fare con esso.
- ! Gravidanze, salvo complicanze imprevedibili nelle prime 24 settimane di gestazione.



## Dove vale la copertura?

L'assicurazione è valida nel territorio descritto nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. Considerandosi con carattere generale:

- ✓ **Ambito Locale:** Viaggi con partenza e destinazione all'interno del paese di residenza dell'ASSICURATO. Il territorio, per l'Italia, comprende anche la Repubblica di San Marino e il Vaticano.
- ✓ **Ambito Continentale:** Viaggi con partenza e destinazione all'interno del continente di residenza dell'ASSICURATO. Per viaggi con partenza dall'Europa, saranno considerati tali anche i viaggi in Russia fino agli Urali e anche verso alcuni paesi mediterranei (Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia, Turchia e Giordania), ove così specificato nelle CONDIZIONI PARTICOLARI della polizza.
- ✓ **Ambito Mondiale:** viaggi con partenza e/o destinazione fuori dal Continente di residenza dell'ASSICURATO.



## Che obblighi ho?

- Il CONTRAENTE è tenuto a pagare il premio al momento della stipula del contratto.
- Nel verificarsi di un sinistro che può attivare le coperture previste, l'ASSICURATO deve necessariamente, mettersi in contatto con il servizio telefonico di emergenza indicato dall'ASSICURATORE, fornendo il nome dell'ASSICURATO, il numero di polizza, il luogo e il numero di telefono in cui si trova e il tipo di assistenza richiesto. Tale comunicazione può essere effettuata a carico del ricevente.
- In ogni caso l'ASSICURATORE si riserva il diritto di richiedere la presentazione di documenti o prove, al fine di effettuare il pagamento richiesto.



## Quando e come devo pagare?

Il CONTRAENTE è tenuto a pagare il premio al momento della stipula del contratto.

In base all'accordo con la società, il pagamento del premio può essere effettuato tramite addebito diretto, bonifico bancario o carta.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La garanzia del presente contratto entrerà in vigore alle ore 00:00, o dal momento in cui l'ASSICURATO lascia il suo domicilio abituale, il giorno indicato come data di inizio del viaggio, e così come dichiarato dal CONTRAENTE all'ASSICURATORE e terminerà alle ore 24:00 del giorno indicato come fine del viaggio, o dal momento in cui l'ASSICURATO torna alla sua residenza abituale.
- Le altre garanzie saranno vigenti solo mentre l'ASSICURATO viaggia fuori dalla propria residenza abituale a una distanza superiore a 20 km, altrimenti detta "franchigia chilometrica".
- Allo stesso modo, il contratto di assicurazione sarà efficace solo se firmato in Italia.
- La durata massima della copertura assicurativa sarà specificata nelle CONDIZIONI PARTICOLARI. In ogni caso, la durata del viaggio ASSICURATO non può superare 50 giorni consecutivi.



## Come posso disdire la polizza?

Ai sensi dell'art. 67-duodecies, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, eccetto nel caso in cui il viaggio assicurato sia stato già iniziato. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.



# Polizza Assistenza in Viaggio

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo Multirischi (DIP aggiuntivo).

**Assicuratore:** White Horse Insurance Ireland Dac



**Prodotto:** MULTIASSISTENZA VIP

**Broker assicurativo:** INTERMUNDIAL XXI S.L.U. - nazione di appartenenza: Spagna - autorità di vigilanza: D.G. de Seguros y Fondos de Pensiones (MINECO), iscritto all' Elenco degli Intermediari dell'Unione Europea in LPS tenuto dall' I.V.A.S.S. codice UE00007640 (RDGSFP J-1541).

**Il presente DIP aggiuntivo è stato realizzato il 01/11/2024 ed è l'ultimo disponibile.**

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi vita diversi dai prodotti d'investimento assicurativi (DIP Vita) e per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DAC** – Società con sede legale in Rineanna House, Free Zone West, Shannon, Co. Clare, Irlanda - Registrata in Irlanda al n. 306045.

E' una Società assicurativa autorizzata e soggetta alla supervisione della Banca Centrale dell'Irlanda. Questa informazione può essere verificata visitando il sito internet [www.centralbank.ie](http://www.centralbank.ie)

Il numero (o i numeri) di registrazione dell'Impresa e altre informazioni sono disponibili su [www.cro.ie](http://www.cro.ie)

Sito web: [www.whitehorseinsurance.eu](http://www.whitehorseinsurance.eu). E-mail: [customerservice@white-horse.ie](mailto:customerservice@white-horse.ie)

Il Patrimonio netto dell'Impresa e l'indice di solvibilità S.C.R di WHITE HORSE INSURANCE IRELAND DAC sono disponibili su [www.whitehorseinsurance.eu](http://www.whitehorseinsurance.eu).

La presente Assicurazione è regolata esclusivamente dal diritto e dagli usi vigenti in Italia e le eventuali controversie insorte da/o in relazione alla presente Assicurazione, saranno soggette alla giurisdizione esclusiva dei tribunali competenti Italiani.



## Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP di base, valgono le seguenti garanzie:

### **Garanzie di ritardo del viaggio e perdita di servizi**

- ✓ Spese per partenza di un trasporto alternativo non previsto (max. 50 €/giorno): € 360.
- ✓ Spese per cambio di alberghi/appartamenti (max. 50 €/giorno): € 550.
- ✓ Perdita di servizi acquistati per quarantena medica a seguito di positività al COVID-19: € 500.

### **Garanzie di infortuni**

- ✓ Invalidità permanente dovuta a infortuni in viaggio: € 6.500.
- ✓ Decesso dovuto a infortuni in viaggio: € 6.500.

### **Garanzie di responsabilità civile**

- ✓ Responsabilità civile privata: € 120.000.

### **Garanzia fallimento fornitori**

- ✓ Spese di riprogrammazione del viaggio: € 300.
- ✓ Spese di perdita di servizi per annullamento del viaggio: € 300.
- ✓ Spese per la perdita o sostituzione di servizi dovute al fallimento dei fornitori: € 300.
- ✓ Spese di ritorno al domicilio dovute al fallimento dei fornitori: € 300.
- ✓ Spese di annullamento per fallimento di compagnia aerea di linea: € 3.000.
- ✓ Spese di sostituzione di servizi aerei: € 3.000.
- ✓ Spese di ritorno al domicilio: € 3.000.

### **Garanzia di forza maggiore**

- ✓ Spese di riprogrammazione del viaggio: € 1.000.
- ✓ Spese di perdita di servizi per annullamento del viaggio: € 1.000.
- ✓ Spese di vitto e alloggio per cause di forza maggiore (150 eur/giorno): € 1.050.
- ✓ Trasporto al luogo di partenza del viaggio per cause di forza maggiore: € 1.000.

## Garantiza di diritto al risarcimento

- ✓ Diritto al risarcimento (Articolo 7, Regolamento (CE) 261/2004).
- ✓ Per voli fino a 1.500 chilometri: € 260.
- ✓ Per voli intracomunitari di oltre 1.500 chilometri e per tutti gli altri voli compresi tra 1.500 e 3.500 chilometri: € 410.
- ✓ Per tutti i voli non compresi nei punti precedenti: € 610.

## Cause garantite per annullamento

### 1. Per motivi di salute.

- ✓ **Malattia grave, incidente grave o decesso:**
  - Dell'ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni particolari della polizza.
  - Di un accompagnatore dell'ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch'esso assicurato.
  - Di un sostituto professionale, purché sia indispensabile che l'ASSICURATO ne debba assumere la carica o responsabilità.
  - Della persona incaricata durante il periodo di viaggio e/o soggiorno della custodia dei figli minori o persona non autosufficiente. Perché questa garanzia sia valida sarà necessario fornire il nome e cognome di tale persona al momento della sottoscrizione della polizza.

Sarà, altresì, causa di cancellazione quel problema di salute dell'ASSICURATO che, non avendo natura di malattia o incidente grave, gli impedisca totalmente lo svolgimento dell'attività oggetto dell'assicurazione, constatato dal servizio medico dell'ASSICURATORE.

Nei casi in cui la malattia o l'incidente riguardino una delle persone sopra citate, diverse dall'ASSICURATO, si riterranno gravi se, dopo la stipula dell'assicurazione, comportano il ricovero ospedaliero o la necessità di restare a letto e si richiedano, in base al parere di un professionista medico, l'assistenza e le cure continue del personale sanitario o delle persone incaricate, previa prescrizione medica, e si ritenga che tale situazione perdurerà entro 12 giorni prima dell'inizio del viaggio.

L'ASSICURATO dovrà informare immediatamente del sinistro il giorno in cui esso si verifica, e l'ASSICURATORE si riserverà il diritto di eseguire una visita medica all'ASSICURATO, accompagnatore, sostituto professionale o alla persona incaricata per valutare se effettivamente la causa impossibilita l'inizio del viaggio. Qualora la malattia non richiedesse ricovero ospedaliero, l'ASSICURATO dovrà informare del sinistro subito dopo il fatto che ha dato luogo alla causa oggetto di annullamento del viaggio.
- ✓ **Chiamata inaspettata per un intervento chirurgico, così come per gli accertamenti medici preliminari a detto intervento qualora questa circostanza impedisca all'ASSICURATO di effettuare il viaggio:**
  - Dell'ASSICURATO, del suo coniuge, ascendente o discendente fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni particolari della polizza.
  - Dell'accompagnatore dell'ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch'esso assicurato.
  - Di un sostituto professionale, purché sia indispensabile che l'ASSICURATO ne debba assumere la carica o responsabilità.
  - Della persona incaricata durante il periodo di viaggio e/o soggiorno della custodia dei figli minori o persona non autosufficiente. Perché questa garanzia sia valida sarà necessario fornire il nome e cognome di tale persona al momento della sottoscrizione della polizza.
- ✓ **Chiamata per trapianto di un organo dell'ASSICURATO, dell'accompagnatore, di ascendenti o discendenti fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni particolari della Polizza, purché si trovino già in lista d'attesa al momento sia dell'acquisto del viaggio sia della stipula dell'assicurazione.**
- ✓ **Chiamata di carattere urgente per esami medici dell'ASSICURATO, di ascendenti o discendenti fino al grado di consanguineità, affinità o lateralità indicato nelle Condizioni particolari della Polizza, effettuata dalla Sanità pubblica, purché coincidano con le date del viaggio e siano giustificate dalla gravità del caso.**
- ✓ **Malattia grave, incidente grave o decesso del superiore diretto dell'ASSICURATO, occorso dopo la sottoscrizione dell'assicurazione e sempre che tale circostanza impedisca all'ASSICURATO di viaggiare per esigenza della società della quale è dipendente.**
- ✓ **Qualunque malattia di bambini di età inferiore a 48 mesi, ASSICURATI con questa polizza o familiari di primo grado dell'ASSICURATO, che si manifesti entro i 2 giorni prima dell'inizio del viaggio.**
- ✓ **Complicazioni gravi dello stato di gravidanza o aborto spontaneo dell'ASSICURATA che a parere di un professionista medico la costringano a stare a riposo o richiedano un ricovero ospedaliero. Sono esclusi parti e complicazioni di gravidanza a partire dal settimo mese di gestazione.**

Quando l'ASSICURATO richiede la cancellazione per tale motivo, sarà coperto anche l'annullamento del coniuge o convivente, e dei figli minorenni, iscritti nella stessa prenotazione e assicurati anch'essi.
- ✓ **Parto prematuro dell'ASSICURATA, precedente alle 29 settimane di gestazione.**
- ✓ **Conseguenze post-vaccinazione necessaria per un viaggio, purché causino una malattia grave.**
- ✓ **Risultando l'ASSICURATO positivo mediante test medici per malattia da COVID-19 in cui venga certificata l'identità dell'ASSICURATO e siano stati ottenuti non oltre le 72 ore antecedenti all'inizio del viaggio, purché comporti ricovero ospedaliero, obbligo di quarantena medica, o impedisca il compimento del viaggio assicurato nel rispetto di eventuali restrizioni all'accesso al mezzo di trasporto utilizzato per il viaggio o all'accesso al luogo di destinazione.**

Quando l'ASSICURATO deve annullare per questo motivo, saranno coperti l'annullamento di:

- Suo coniuge, ascendente o discendente fino al secondo grado di parentela, affinità o lateralità registrati nella stessa prenotazione e anche assicurati.
- Di un accompagnatore dell'ASSICURATO, iscritto nella stessa prenotazione e anch'esso assicurato.

Tale causa sarà valida a partire dai 7 giorni successivi all'acquisto dell'assicurazione, se non è stata stipulata al momento della conferma della prenotazione.

## 2. Per cause legali.

- ✓ Convocazione come parte o membro di una giuria o testimone di un Tribunale di Giustizia, ad eccezione dei professionisti legali.
- ✓ Presentazione a esami di concorsi ufficiali di un ente pubblico successivamente alla sottoscrizione dell'assicurazione. Restano esclusi gli esami che si celebrano in date precedenti all'inizio del viaggio e gli esami di concorsi ai quali l'assicurato si sia iscritto in date successive all'acquisto del viaggio e/o dell'assicurazione.
- ✓ Convocazione come membro di un comitato elettorale.
- ✓ Conoscenza, dopo l'avvenuta prenotazione, dell'obbligo tributario di presentare una dichiarazione dei redditi integrativa, la cui quota da liquidare superi a 600 euro.
- ✓ La mancata concessione di visti per cause ingiustificate. Non si considererà causa coperta la mancata concessione di visti se motivata dal fatto che l'ASSICURATO non ha seguito l'opportuna procedura per ottenerlo nei termini di concessione.
- ✓ Controllo di Polizia dell'ASSICURATO per motivi non delittuosi.
- ✓ Adozione o affido di un bambino.  
Restano escluse le pratiche o i viaggi precedenti e necessari a formalizzare la consegna di un bambino in adozione o accoglienza.
- ✓ Convocazione ufficiale dell'ASSICURATO per pratiche di divorzio. Restano escluse le convocazioni per pratiche con il proprio avvocato.
- ✓ Convocazione dell'ASSICURATO per firmare documenti ufficiali davanti alla Pubblica Amministrazione, nelle date previste per il viaggio.
- ✓ Multa stradale superiore a 600 euro.

## 3. Per motivi lavorativi.

- ✓ Licenziamento dell'ASSICURATO per motivi non disciplinari, purché al momento della stipula dell'assicurazione non esistesse comunicazione orale o scritta. In nessun caso questa garanzia entrerà in vigore nell'ipotesi di conclusione del contratto di lavoro o dimissioni o mancato superamento del periodo di prova.
- ✓ Entrata in servizio dell'ASSICURATO in un nuovo posto di lavoro, in una società diversa, sempre che vi sia un contratto di lavoro e ciò avvenga dopo la sottoscrizione dell'assicurazione, senza che questa circostanza sia conosciuta il giorno in cui è stata effettuata la prenotazione. Questa copertura sarà altresì valida se l'entrata in servizio avviene in una situazione di disoccupazione.  
I diversi contratti conclusi da agenzie per il lavoro (APL) al fine di effettuare prestazioni lavorative per altre aziende saranno considerati come contratti per le aziende presso le quali il lavoratore svolge la propria attività.
- ✓ Il trasferimento forzoso del luogo di lavoro per un periodo superiore a 3 mesi.
- ✓ Proroga del contratto di lavoro dell'ASSICURATO, purché al momento della stipula dell'assicurazione non vi sia stata una comunicazione né orale né scritta.
- ✓ Presentazione di un piano di licenziamento che riguardi direttamente l'ASSICURATO come lavoratore per conto di terzi con riduzione totale o parziale della sua giornata di lavoro. Questa circostanza deve verificarsi dopo la data di sottoscrizione dell'assicurazione.
- ✓ Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza con cessazione dei pagamenti di una società che impedisca all'ASSICURATO lo sviluppo della sua attività professionale.
- ✓ Implementazione di una Cassa Integrazione temporanea che riguardi direttamente l'ASSICURATO come lavoratore per conto di terzi in caso di riduzione dello stipendio in una misura maggiore del 50%. Questa circostanza deve verificarsi dopo la data di sottoscrizione dell'assicurazione.  
Si include in questa causa la CASSA INTEGRAZIONE causata dal Covid-19.

## 4. Per cause straordinarie.

- ✓ Danni gravi per incendio, rapina, esplosione o altri eventi naturali che colpiscano la residenza abituale o secondaria dell'ASSICURATO o lo studio professionale ove esercita la libera professione o dirige una società, che rendessero necessaria la sua presenza.
- ✓ Sinistro nell'abitazione dell'ASSICURATO, occorso dopo l'adesione all'assicurazione, superiore a 600 euro non coperto dalla sua polizza assicurativa sulla casa.
- ✓ Atti di pirateria aerea, terrestre o navale, che impediscano all'ASSICURATO di iniziare il viaggio o di proseguirlo. Sono esclusi gli atti terroristici.
- ✓ La dichiarazione ufficiale di zona catastofica nel luogo di residenza dell'ASSICURATO o nel luogo di destinazione del viaggio. Sarà altresì coperta la dichiarazione ufficiale di zona catastofica nel luogo di transito verso la destinazione, a patto che sia l'unico itinerario da cui accedervi. Per questa causa si stabilisce un importo di risarcimento massimo per sinistro di 100.000 euro.
- ✓ Chiamata per inserimento urgente e inescusabile nelle Forze Armate, Polizia, Carabinieri o Vigili del Fuoco.
- ✓ Requisito per il reintegro urgente e ingiustificabile di Operatori sanitari in caso di crisi per COVID-19.

## 5. Per altre cause.

- ✓ Sottrazione per rapina dei documenti necessari per il viaggio in date o circostanze tali da rendere impossibile l'inizio del viaggio, l'invio o la spedizione dei nuovi documenti in tempo, impedendo quindi la partenza dell'ASSICURATO. Esclusi furto, perdita o smarrimento.
- ✓ L'ottenimento gratuito, in un sorteggio pubblico e davanti al notaio, di un viaggio e/o soggiorno simile a quello acquistato.

- ✓ Concessione di borse di studio ufficiali che impediscano di partire per il viaggio.
- ✓ Guasto nel veicolo di proprietà dell'ASSICURATO che impedisca di iniziare o proseguire il viaggio, purché il mezzo di trasporto principale per il viaggio sia detto veicolo. Il guasto dovrà comportare una riparazione superiore a 8 ore o un importo superiore a 600 euro in entrambi i casi secondo le tabelle del fabbricante.
- ✓ Rapina o incidente del veicolo di proprietà dell'ASSICURATO che impedisca di iniziare o proseguire il viaggio.
- ✓ Rapina, decesso, malattia o incidente grave dell'animale di compagnia o di sorveglianza. Ai fini di questa copertura l'animale dovrà essere necessariamente di proprietà dell'ASSICURATO, dovrà risiedere nel suo domicilio abituale e risultare iscritto all'anagrafe, dovrà essere dotato di piastrina con numero identificativo, tatuaggio o microchip.  
 Agli effetti di questa Polizza si intende:
  - Per furto dell'animale di compagnia, l'impossessamento illegittimo da parte di terzi dell'animale mediante atti che comportino forza sulle cose o violenza sulle persone. L'ASSICURATO dovrà presentare copia della denuncia di detto furto che dovrà essere datata al massimo 3 giorni prima dell'inizio del viaggio.
  - Per malattia o incidente grave dell'animale di compagnia, l'alterazione della sua salute, sempre che, secondo il parere di un veterinario, si constati che si sia verificato dopo l'acquisto dell'assicurazione, nonché che richieda assistenza e cure continue. Questa prescrizione veterinaria si dovrà verificare entro 12 giorni dall'inizio del viaggio.
 Questa copertura non sarà applicabile in caso di animali che siano già malati al momento dell'acquisto dell'assicurazione, in stato di gestazione avanzato o che abbiano partorito recentemente, e neppure se si tratta di animali giovani di età inferiore a 2 mesi.
- ✓ Annullamento delle persone che devono accompagnare l'ASSICURATO, fino a un massimo di due, iscritte nella stessa prenotazione e assicurate in questa stessa polizza, sempre che l'annullamento sia motivato da una delle cause previste in questa garanzia e, a causa di ciò, l'ASSICURATO debba viaggiare solo. I minori di 18 anni non rientrano nel conteggio degli accompagnatori, se rimangono soli in viaggio o accompagnati da un solo adulto.  
 Qualora l'ASSICURATO accompagnatore decidesse di mantenere il contratto di viaggio e di utilizzarlo da solo, l'ASSICURATORE si farà carico delle spese addizionali che il fornitore del viaggio potrebbe addebitargli a titolo di supplemento fino a un importo massimo di € 180 per persona assicurata.  
 In questo caso si copriranno unicamente due persone assicurate dal momento che un accompagnatore cancella per qualunque causa coperta.
- ✓ Eventuali spese aggiuntive per il cambio di titolare della prenotazione, nei casi in cui l'ASSICURATO ceda il viaggio a un'altra persona, purché la cessione sia motivata da una delle cause previste in questa garanzia e l'importo di tali spese non superi l'importo di annullamento del viaggio.
- ✓ Rinuncia al viaggio da parte dell'ASSICURATO per un ritardo del mezzo di trasporto superiore a 24 ore che renda impossibile espletare l'oggetto del viaggio o qualora sia trascorsa più della metà della durata del viaggio.  
 Si stabilisce un importo di risarcimento massimo per sinistro di 500.000 euro.

## Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

### OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

#### ESTENSIONE SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO

	INCREMENTO SUL PREZZO DELL'ASSICURAZIONE
+ 1.000 EURO	€ 29,00
+ 3.000 EURO	€ 38,00
+ 5.000 EURO	€ 55,00

\* NON STIPULABILE NELLE MODALITÀ ANNUALE MULTITRIP O ANNUALE MULTITRIP FAMILIARE

ATTIVITÀ SPORTIVE COPERTE (MASSIMO 16 GIORNI)	
INCREMENTO SUL PREZZO DELL'ASSICURAZIONE	€ 45,50

ATTIVITÀ DI TURISMO ALTERNATIVO COPERTE	
INCREMENTO SUL PREZZO DELL'ASSICURAZIONE	€ 18,70

## Che cosa NON è assicurato?



### Rischi esclusi

#### ✗ **Garanzie di Assistenza - sono espressamente esclusi:**

1. Le garanzie e prestazioni che non sono state richieste all'ASSICURATORE e che non sono state eseguite con il suo consenso, salvo in caso di forza maggiore o di impossibilità materiale dimostrata.
2. I sinistri provocati da dolo dell'ASSICURATO, del CONTRAENTE DELL'ASSICURAZIONE, dei BENEFICIARI o delle persone che viaggiano con l'ASSICURATO.
3. I sinistri occorsi in caso di guerra, manifestazioni e movimenti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualunque autorità per reato non derivante da incidente stradale, restrizioni alla libera circolazione o qualunque altro caso di forza maggiore, a meno che l'ASSICURATO provi di non avere avuto relazione con il fatto per il quale si richiedono tali garanzie.
4. La pratica sportiva di qualsiasi tipo a condizione che non siano state stipulate le modalità "VIAGGIO CON ATTIVITÀ DI TURISMO ALTERNATIVO" o "VIAGGIO CON ATTIVITÀ SPORTIVA" e appaiano espressamente citate nelle Condizioni Particolari della polizza.
5. Le spese mediche derivanti da incidenti che si verificano in occasione della pratica di gare sportive, ufficiali o private, nonché da

allenamenti o prove, spedizioni sportive e scommesse, escludendo le gare popolari da amatori.

6. I sinistri causati da irradiazioni provenienti dalla trasmutazione o disintegrazione nucleare o dalla radioattività, nonché quelli derivati da agenti biologici o chimici.
7. Il salvataggio in montagna, mare o deserto se l'avvio delle operazioni non è fattibile.
8. Salvo quanto indicato nelle garanzie di assistenza di queste Condizioni generali, i fatti, disturbi e malattie croniche, preesistenti o congenite, nonché le loro conseguenze sofferte dall'ASSICURATO prima dell'entrata in vigore della polizza, ECCETTO per le assicurazioni con Modalità Annuale Multi-viaggio, per le quali si intenderà escluso quanto avvenuto prima della data di inizio del viaggio. Questa esclusione non si applica alla copertura di cui al punto 1.1.66. ASSISTENZA MEDICA E SANITARIA PER MALATTIE PREESISTENTI.
9. Le malattie e incidenti occorsi durante l'esercizio di una professione di carattere manuale o che richiedano uno sforzo fisico intenso.
10. Suicidio o malattie e lesioni risultanti dall'intenzione o causate intenzionalmente dall'assicurato a se stesso.
11. Trattamento, malattie o stati patologici prodotti da ingestione o somministrazione di sostanze tossiche (droghe), alcol, narcotici o dall'utilizzo di medicinali senza prescrizione medica.
12. Le spese sostenute per qualunque tipo di protesi o ortesi, ECCETTO quelle espressamente indicate nella copertura di cui al punto 1.1.48. PAGAMENTO DELLE STAMPELLE.
13. Parti.
14. Gravidanze, salvo complicanze imprevedibili nelle prime 24 settimane di gestazione.
15. I controlli medici periodici, preventivi o pediatrici.
16. Qualunque tipo di spesa farmaceutica sostenuta a causa di dolo da parte dell'ASSICURATO o per abbandono del trattamento con prevedibile peggioramento della salute.
17. L'ASSICURATORE non si farà carico delle spese mediche o farmaceutiche con importo inferiore a 9,00 euro.
18. Spese mediche derivanti da viaggi prenotati o iniziati contro il criterio medico.
19. Se l'ASSICURATO viaggia allo scopo di ricevere trattamento medico e il sinistro ha a che fare con esso.
20. Sconsideratezza, negligenza grave e partecipazione dell'ASSICURATO in scommesse, sfide, litigi o atti criminali, ad eccezione di azioni di autodifesa o tentato salvataggio di persone o proprietà.
21. L'uso di veicoli con meno di quattro ruote o senza ruote, con cilindrata superiore a 125 c.c.
22. Spese mediche derivanti da malattie psichiche, mentali o nervose con o senza ricovero ECCETTO quelle espressamente indicate nella copertura di cui al punto 1.1.3. SPESE PER MALATTIA PSICOLOGICA O PSICHIATRICA.
23. In caso di sinistri prodotti durante il viaggio assicurato, qualsiasi tipo di spesa medica o per farmaci avvenuta dopo il rientro dell'ASSICURATO presso il proprio domicilio, AD ECCEZIONE di quelle espressamente comprese nella copertura di cui al punto 1.1.53. SPESE DI RIABILITAZIONE.  
Previa autorizzazione espressa dell'ASSICURATORE e mediante maggiorazione del premio pattuito si potranno eliminare le esclusioni e), h) e i) e questo sarà specificato nelle Condizioni particolari della Polizza.
24. Spese aggiuntive derivanti dal trasferimento di animali domestici (museruola, gabbia, guinzaglio, ecc.) in caso di utilizzo della copertura 1.1.79. SPESE ASSICURATE DERIVANTI DALL'ALLOGGIO O DALL'INVIO DI UN AUTISTA DI PROFESSIONE PER FERMO DEL VEICOLO.
25. Trattamenti speciali, dialisi, interventi chirurgici sperimentali, chirurgia plastica o ricostruttiva e quelli non riconosciuti dalla scienza medica occidentale.

**x** Garanzie di bagagli - sono espressamente esclusi:

1. Le merci e il materiale di uso professionale, ECCETTO se è stata acquistata la garanzia 2.2. PERDITE MATERIALI NEL BAGAGLIO PROFESSIONALE
2. I gioielli (intendendo come tali gli oggetti d'oro, platino, argento, perle o pietre preziose); la moneta, le banconote, i biglietti di viaggio, collezioni di francobolli, titoli di qualunque genere, documenti d'identità e in generale ogni documento o titolo cartaceo, nastri e/o dischi con memoria, documenti registrati in nastri magnetici o filmati; gli oggetti di valore (intesi come tali l'insieme degli oggetti d'argento, quadri, opere d'arte e collezioni d'arte di ogni genere, nonché la pelletteria pregiata); le protesi, apparecchi acustici, occhiali e lenti a contatto; strumenti musicali; apparecchi di telefonia, elettronici, digitali, materiale informatico di ogni tipo e relativi accessori, TRANNE quelli espressamente compresi nella copertura RAPINA E DANNI MATERIALI AL BAGAGLIO delle garanzie 2.1. PERDITE MATERIALI e 2.2. PERDITE MATERIALI NEL BAGAGLIO PROFESSIONALE
3. Il materiale sportivo, TRANNE se sono state acquistate le garanzie di ESTENSIONE "ATTIVITÀ SPORTIVA".
4. Furto, inteso come sottrazione delle cose mobili altrui, senza l'uso della violenza o intimidazione nei confronti delle persone né della forza sulle cose.
5. I danni dovuti all'usura normale o naturale, vizio proprio e imballaggio inadeguato o insufficiente, anche se causati dal trasportatore, o dalla lenta azione delle intemperie.
6. Le perdite risultanti dal semplice smarrimento o dalla dimenticanza di un oggetto non affidato al trasportatore.
7. La rapina derivante dalla pratica del campeggio o roulotte in campeggio libero, per cui restano totalmente esclusi gli oggetti di valore in qualunque modalità di campeggio.
8. Il furto del bagaglio o di oggetti personali che si trovano in veicoli o tende da campeggio.
9. I danni, le perdite o i furti risultanti dall'aver lasciato incustoditi gli effetti e oggetti personali in un luogo pubblico o in un locale messo a disposizione da vari occupanti.
10. Qualunque rottura del bagaglio non dovuta a nessuna delle cause coperte.
11. I danni causati direttamente o indirettamente da fatti di guerra, agitazioni civili o militari, sommosse popolari, scioperi, terremoti e radioattività o qualunque motivo di forza maggiore.
12. I danni provocati intenzionalmente dall'ASSICURATO o la sua negligenza grave e quelli causati da spargimento di liquidi contenuti nel bagaglio.
13. Tutti i veicoli a motore, nonché i relativi complementi e accessori.

**x** Garanzia di annullamento, interruzione e cambio delle condizioni di viaggio - sono espressamente esclusi:

1. Un trattamento estetico, una cura, una controindicazione di viaggio aereo a causa di una diagnosi che non renda impossibile l'uso del mezzo di trasporto acquistato, la mancanza o controindicazione di vaccino, l'impossibilità di rimanere in certe destinazioni e il trattamento medicinale preventivo consigliato, l'interruzione volontaria di gravidanza e l'alcolismo, il consumo di droghe e di stupefacenti, eccetto se prescritti da un medico e consumati nel modo indicato.
2. Malattie psichiche, mentali, nervose o depressioni senza ricovero ospedaliero, o che giustifichino un ricovero inferiore a sette giorni.
3. Malattie croniche, preesistenti o congenite di tutti i viaggiatori che abbiano sofferto di stadi acuti nei 30 giorni che precedono la



stipula della polizza.

4. Malattie croniche, preesistenti, congenite o degenerative dei familiari descritti nelle Condizioni Particolari che, non essendo assicurati, soffrono di alterazioni del loro stato senza bisogno di assistenza ambulatoriale in pronto soccorso ospedaliero o in ricovero ospedaliero, dopo la stipula dell'assicurazione.
5. La partecipazione a scommesse, concorsi, gare (salvo corse popolari come amatore), duelli, crimini, risse, salvo nei casi di legittima difesa.
6. Epidemie, pandemie, quarantena medica e inquinamento, sia nel Paese di origine sia in quello di destinazione del viaggio o nei Paesi di transito.
7. Guerra, dichiarata o meno, sommosse, movimenti popolari, atti di terrorismo, ogni effetto di una fonte di radioattività, nonché l'inosservanza consapevole dei divieti ufficiali.
8. La mancata presentazione per qualunque causa dei documenti indispensabili in ogni viaggio, quali il passaporto, il visto, i biglietti, la carta d'identità o il certificato di vaccinazione, ECCEPTE il furto di documenti necessari per il viaggio, in date o circostanze che ne rendano impossibile la procedura o nuova spedizione in tempo, prevista nella copertura SPESE DI ANNULLAMENTO DEL VIAGGIO.
9. Gli atti dolosi, così come le autolesioni causate intenzionalmente, il suicidio o il tentato suicidio.
10. I casi derivanti, in modo diretto o indiretto, da fatti verificatisi a causa di energia nucleare, radiazioni radioattive, catastrofi naturali (ECCEPTE dichiarazione ufficiale di zona catastofica nel luogo di residenza dell'ASSICURATO o nel luogo di destinazione del viaggio, come previsto nella copertura SPESE DI ANNULLAMENTO), azioni belliche, disordini o atti terroristici.
11. Spese addizionali o tasse derivanti da errori o omissioni nella prenotazione del viaggio o nell'ottenimento di visti o passaporti.
12. La mera mancanza di presentazione dell'ASSICURATO il giorno e l'ora prevista per l'inizio del primo servizio acquistato nel viaggio ("No show").
13. Eventi o circostanze che siano pubbliche e notorie o conosciute con antecedenza alla sottoscrizione dell'assicurazione o alla stipulazione del viaggio.
14. Paura di volare e/o viaggiare.
15. Scioperi.

**X** Garanzie di ritardo del viaggio e perdita di servizi - sono espressamente esclusi:

1. Le garanzie e prestazioni che non sono state richieste all'ASSICURATORE e che non sono state eseguite con il suo consenso, salvo in caso di forza maggiore o di impossibilità materiale dimostrata.
2. I sinistri provocati da dolo dell'ASSICURATO, del CONTRAENTE DELL'ASSICURAZIONE, dei BENEFICIARI o delle persone che viaggiano con l'ASSICURATO.
3. I sinistri occorsi in caso di guerra, manifestazioni e tumulti popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualunque autorità per reato non derivante da incidente stradale, restrizioni alla libera circolazione o qualunque altro caso di forza maggiore, a meno che l'ASSICURATO provi che il sinistro non è legato a tali avvenimenti, ECCEPTE quelli espressamente inclusi nella copertura "PERDITA DEI SERVIZI STIPULATI"
4. I sinistri la cui causa siano le irradiazioni provenienti dalla trasmutazione o disintegrazione nucleare o dalla radioattività, nonché quelli derivanti da agenti biologici o chimici.
5. Le spese di ristorante e albergo, salvo quelle coperte dalla polizza.
6. Casi di conflitti sociali.

**X** Garanzie di infortuni - sono espressamente esclusi:

1. Le lesioni corporali verificatesi in stato di alienazione mentale, paralisi, apoplezia, diabete, alcolismo, tossicomania, malattie del midollo spinale, sifilide, aids, encefalite e, in generale, qualunque lesione o malattia che riduca la capacità fisica o psichica dell'ASSICURATO.
2. Le lesioni corporali a causa di azioni delittuose, provocazioni, risse, tranne in casi di legittima difesa, e duelli, imprudenze, scommesse o qualunque impresa rischiosa o temeraria, nonché gli incidenti provocati da avvenimenti di guerra, anche se non dichiarata, sommosse popolari, terremoti, inondazioni ed eruzioni vulcaniche.
3. Le malattie, ernie, lombalgie, occlusioni intestinali, complicanze di varici, avvelenamenti o infezioni non causate direttamente ed esclusivamente da una lesione compresa nelle garanzie dell'assicurazione. Le conseguenze di operazioni chirurgiche o di trattamenti non necessari per la cura di infortuni subiti e quelli appartenenti alla cura della persona.
4. Infarto miocardico.
5. La pratica di qualunque sport in qualità di professionista e, in qualità di dilettante, si escludono i seguenti sport: gare di velocità o resistenza, ascensioni e viaggi aeronautici, scalate, speleologia, caccia a cavallo, polo, lotta o boxe, rugby, pesca subacquea, paracadutismo e qualunque gioco o attività sportiva con elevato grado di rischio.
6. L'uso del veicolo con meno di quattro ruote o senza di esse con cilindrata superiore a 125 c.c.
7. L'esercizio di un'attività professionale, purché non sia di natura commerciale, artistica o intellettuale.
8. Resta esclusa dal beneficio delle garanzie coperte da questa polizza ogni persona che provochi intenzionalmente il sinistro.
9. Non sono incluse le situazioni di aggravio di un infortunio occorso prima della formalizzazione della polizza.
10. Gli incidenti subiti a causa di avvenimenti di guerra, anche se non dichiarata, atti di terrorismo e sabotaggio.

**X** Garanzie di responsabilità civile - sono espressamente esclusi:

1. Qualunque tipo di responsabilità che spetti all'ASSICURATO per la guida di veicoli a motore, aeronavi e imbarcazioni, nonché per l'uso di armi da fuoco.
2. La Responsabilità civile derivante da ogni attività professionale, sindacale, politica o associativa.
3. Le multe o sanzioni imposte da tribunali o autorità di ogni genere.
4. La Responsabilità derivante dalla pratica di sport professionali e dalle seguenti modalità, anche come dilettante: alpinismo, boxe, bob, speleologia, judo, paracadutismo, deltaplano, volo senza motore, polo, rugby, tiro, yachting, arti marziali e quelle attività praticate con veicoli a motore.
5. I danni agli oggetti affidati all'ASSICURATO a qualunque titolo.
6. Perdite o pregiudizi economici non provenienti direttamente da un danno materiale o personale subito dal terzo richiedente.
7. Qualunque richiesta di danni morali in difesa di onore, ingiurie, diffamazione o insulti.
8. L'uso di veicoli a due ruote con cilindrata superiore a 125 c.c.

**X** Garanzia fallimento fornitori - sono espressamente esclusi:

1. Qualunque viaggio che non sia stato prenotato all'interno dell'Unione Europea.
2. Qualunque perdita economica recuperabile grazie a un'altra assicurazione/garanzia. Se vi fosse un recupero parziale con un'altra assicurazione/garanzia in vigore, allora la garanzia di Fallimento fornitori coprirà la differenza fino al massimale di risarcimento.
3. Il Fallimento finanziario, l'Insolvenza o la Bancarotta di qualunque Fornitore esterno che si trovi in tale situazione o che risulti essere un Fornitore/Compagnia aerea escluso/a dall'ASSICURATORE, prima o lo stesso giorno della prenotazione del viaggio.

4. L'ASSICURATORE non rimborserà alcuna perdita non direttamente risultante dall'incidente che ha provocato il sinistro, se non specificato nella Polizza.
5. Qualunque soluzione del sinistro o abbuono totale o parziale, che non sia stato concordato con l'ASSICURATORE o che presupponga la perdita del potenziale diritto di ripetizione dell'ASSICURATORE.
6. Qualunque responsabilità legale che, in modo diretto o indiretto, sia causata da qualunque attrezzatura o programma informatico, sia o meno di sua proprietà, che non riconosca né interpreti o elabori correttamente le date corrette per il suo corretto funzionamento.
7. La copertura non si applica se un Fornitore esterno è incorporato, acquistato o fa parte di una fusione effettuata da un altro Fornitore esterno, qualora tale acquisizione non comporti il Fallimento finanziario, l'Insolvenza o Bancarotta del Fornitore esterno con cui l'Agenzia o l'ASSICURATORE hanno acquistato i servizi.
8. La copertura non si applica se il fallimento riguarda un Fornitore esterno che fa parte di fornitori vincolati o appartenenti all'azionariato di uno stesso gruppo imprenditoriale.
9. Danni e pregiudizi eventualmente derivanti dalla cessazione delle operazioni dell'Agenzia stessa in cui è stata stipulata la polizza.
10. Il fallimento finanziario dello stesso Operatore Turistico, quando l'ASSICURATO abbia acquistato i servizi direttamente con il suddetto Operatore Turistico.
11. La comunicazione tardiva del sinistro da parte dell'ASSICURATO se questo presuppone un aggravamento del danno per l'ASSICURATORE.
12. Voli di linea non prenotati all'interno del paese di inizio del viaggio, prima dell'inizio dello stesso.
13. Qualsiasi costo derivante dal Fallimento Finanziario di qualsiasi compagnia aerea di linea di cui sia noto o esista qualsiasi previsione di Fallimento Finanziario, che sia conosciuto dall'Assicurato o ampiamente noto al pubblico alla data in cui l'Assicurato stipula la presente polizza.
14. Qualsiasi perdita totale o parziale che al momento del verificarsi del sinistro sia assicurata o garantita da qualsiasi altra polizza, polizze, obbligazioni esistenti o sia soggetta al recupero da parte di qualsiasi banca o emittente di carte de credito o da parte di qualsiasi altro mezzo legale.
15. Il Fallimento Finanziario di qualsiasi agente di viaggio, organizzatore di viaggi, agente di prenotazione o consolidatore con il quale l'Assicurato abbia prenotato un volo di linea.
16. Qualsiasi perdita che non sia direttamente associata all'incidente che ha causato il reclamo dell'assicurato. Ad esempio, una perdita causata dall'impossibilità di raggiungere un hotel, una villa, un noleggio auto o una crociera in seguito al Fallimento Finanziario di una compagnia aerea.
17. Qualsiasi sinistro nel caso in cui questa polizza non sia stata emessa entro i 7 giorni dall'acquisto originale del biglietto aereo.

**x** **Garanzia di forza maggiore - sono espressamente esclusi:**

1. Le prestazioni in cui l'ASSICURATO, qualora volesse dichiarare un sinistro, non si fosse messo in contatto chiamando il numero di telefono indicato o non avesse accettato le condizioni proposte dall'ASSICURATORE, sempre che siano ragionevoli, allo scopo di iniziare o proseguire il suo viaggio a destinazione o fino al rientro a casa.
2. Intralcio deliberato della procedura di gestione dei sinistri.
3. Frode, falsità o altri mezzi fraudolenti o documenti falsi al fine di giustificare un sinistro.
4. Atti intenzionali, criminali o contrari all'ordine pubblico in cui il CONTRAENTE dell'assicurazione o l'ASSICURATO sono gli autori materiali, intellettuali o sono complici.
5. Le malattie o stati patologici derivanti dall'ingestione di alcol, psicofarmaci, allucinogeni o da qualsiasi altra droga o sostanza simile.
6. Reclami derivanti da compagnie aeree o navali non appartenenti a linee regolari.
7. Tutti i servizi acquistati direttamente a destinazione.
8. Il trasporto su velivoli militari.
9. Eventi o circostanze pubblici, noti o risaputi prima della sottoscrizione della polizza o dell'acquisto del viaggio. Qualora l'evento assicurato derivi da una eruzione vulcanica che provoca una nube di cenere, tale evento sarà escluso dalla copertura della presente Polizza purché si sia verificato entro 28 giorni precedenti alla sottoscrizione dell'assicurazione o dell'acquisto del viaggio, a seconda di quale delle due situazioni si verifichi prima.
10. Viaggi verso destinazioni in cui le autorità locali della destinazione o del Paese di origine abbiano divulgato la raccomandazione di non viaggiare e tale comunicato sia precedente all'acquisto dell'assicurazione.
11. Volontà unilaterale dell'ASSICURATO di non iniziare il viaggio per qualunque causa non riportata nelle cause di "Forza Maggiore".
12. Qualunque perdita economica recuperabile grazie a un'altra assicurazione/garanzia. Se vi fosse un recupero parziale con un'altra assicurazione/garanzia in vigore, allora la garanzia di Forza Maggiore coprirà la differenza fino al massimale di risarcimento.
13. Sciopero dei dipendenti delle compagnie aeree. Questa esclusione non sarà di applicazione per la copertura 8.1.1.1. SPESE DI RIPROGRAMMAZIONE DEL VIAGGIO.
14. Qualsiasi causa la cui responsabilità sia imputabile al vettore, alla compagnia aerea o al distributore del servizio acquistato dal Contraente.

**x** **Garanzia di diritto al risarcimento - sono espressamente esclusi:**

1. Risarcimenti non dovuti, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento 261/2004, o superiori ai limiti stabiliti nel presente Contratto.
2. Atti provocati intenzionalmente (eccetto negato imbarco alle condizioni coperte dalla presente polizza), derivanti da un atto di condotta sconsiderata o negligenza grave, nonché quelli derivanti da atti delittuosi e dalla partecipazione a scommesse, sfide o alterchi da parte del CONTRAENTE, ASSICURATO o dei BENEFICIARI della polizza.
3. I sinistri accaduti a causa di restrizioni del controllo del traffico aereo negli aeroporti di origine, destinazione, scalo e/o rotta.
4. I sinistri provocati da collisioni con volatili.
5. I sinistri provocati da condizioni meteorologiche avverse che impediscono la normale circolazione degli aeromobili.
6. I sinistri occorsi in caso di guerra, manifestazioni e sommosse popolari, atti di terrorismo e sabotaggio, scioperi, arresti da parte di qualsiasi autorità per reato, restrizioni alla libera circolazione.
7. Fallimento, amministrazione controllata o scomparsa del CONTRAENTE della polizza o della compagnia aerea fornitrice del volo.
8. Non spetterà alcun risarcimento di nessun tipo qualora il CONTRAENTE dell'Assicurazione sia un tour operator o un'agenzia di viaggi e abbia causato volontariamente la cancellazione del volo o la negazione dell'imbarco, per mancato raggiungimento del numero dei viaggiatori previsto o per qualsiasi causa direttamente o indirettamente legata alla redditività del volo o del viaggio combinato, così come in caso di vendita di più di biglietti di quelli disponibili da parte del tour operator o dell'agenzia di viaggi.
9. Malattia di qualunque passeggero del volo che cambi la traiettoria del medesimo.



## Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP valgono i seguenti limiti di copertura:

- ! L'ASSICURATORE non si assume alcun obbligo in merito a servizi non richiesti o non prestati con il suo previo consenso, fatti salvi casi di forza maggiore debitamente giustificati.
- ! L'assicuratore limiterà qualsiasi spesa medica o trattamento medico sostenuto fino a 12 mesi dalla data dell'infortunio o della malattia che ha dato origine alla necessità di assistenza o di trattamento medico.
- ! I fatti, i disturbi e le malattie croniche o preesistenti, nonché le loro conseguenze, subite dall'ASSICURATO.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Informazioni sui rischi

Il CONTRAENTE ha il dovere di dichiarare all'ASSICURATORE, prima della conclusione del contratto, tutte le circostanze a lui note che possono influenzare la valutazione del rischio.

L'ASSICURATORE può recedere dal contratto entro un mese dal momento in cui viene a conoscenza della riserva o inesattezza della dichiarazione del CONTRAENTE.

Durante il periodo di validità del contratto, l'ASSICURATO deve informare l'ASSICURATORE, nel più breve tempo possibile, di tutte le circostanze che modificano il rischio.

Una volta conosciuta una causa di aumento del rischio, l'ASSICURATORE può, entro un mese, proporre una modifica del contratto o procedere alla sua rescissione.

### Cosa fare in caso di sinistro

#### Denuncia di sinistro:

Nel verificarsi di un sinistro che può attivare le coperture previste, l'ASSICURATO deve necessariamente, mettersi in contatto con il servizio telefonico di emergenza indicato dall'ASSICURATORE:

- 0282 954 961 se si chiama dall'Italia
- +39 0282 954 961 se si chiama dall'estero

Fornendo il nome dell'ASSICURATO, il numero di polizza, il luogo e il numero di telefono in cui si trova e il tipo di assistenza richiesto. Tale comunicazione può essere effettuata a carico del ricevente.

L'Assicuratore rimborserà soltanto le chiamate effettuate al telefono di assistenza +39 0282 954 961, le altre chiamate effettuate o ricevute da collaboratori e quelle relative alle operazioni di assistenza sono espressamente escluse.

Per il rimborso delle spese o la cancellazione, la perdita di servizi, o il rimborso delle spese mediche, ci si può mettere direttamente in contatto con:

#### **Ufficio sinistri**

#### **INTERMUNDIAL BROKER ASSICURATIVO**

**Via Conservatorio, 15**

**20122 Milano, Italia**

[sinistri@intermundial.it](mailto:sinistri@intermundial.it)

#### **Prescrizione:**

Le azioni derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal momento in cui si sarebbe potuto esercitare il diritto.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto.

#### **Liquidazione della prestazione:**

L'ASSICURATORE è obbligato a pagare la prestazione, tranne nel caso in cui il sinistro è stato causato da malafede dell'ASSICURATO.

Nelle garanzie che prevedono il pagamento di un importo netto in contanti, l'ASSICURATORE è tenuto a pagare un risarcimento al termine delle indagini e le perizie necessarie per accertare l'esistenza del sinistro. In ogni caso, l'ASSICURATORE pagherà entro quaranta giorni dal ricevimento della dichiarazione di sinistro, l'importo minimo del corrispettivo dovuto, secondo le circostanze a lui note. Qualora entro tre mesi dalla notifica del sinistro l'ASSICURATORE non avesse provveduto a risarcire per una causa non giustificata o a lui ascrivibile, il compenso aumenterà di un venti per cento all'anno.

Per le garanzie che prevedono un totale massimo per sinistro, si stabilisce un periodo massimo di 15 giorni dal sinistro, per far sì che l'ASSICURATO possa comunicarlo all'ASSICURATORE.

Se dopo tale periodo fossero comunicati altri sinistri, il pagamento degli stessi sarà dovuto solo ove non sia superato l'importo massimo cumulato.

Nel caso in cui l'importo di quanto è reclamato da tutti gli interessati superi il massimo cumulo stabilito, il pagamento dei sinistri sarà effettuato tenendo conto dell'importo della fattura delle spese di annullamento da parte dell'ASSICURATO e dell'applicazione della regola proporzionale tra l'ammontare del cumulo economico e l'importo corrispondente al sinistro comunicato.

#### **Pagamento dell'indennizzo per assicurazione complementare di infortuni personali:**

L'ASSICURATORE è tenuto a pagare un indennizzo al termine delle indagini e perizie atte a stabilire l'esistenza del sinistro e, se del caso, l'importo risultante da esso. In ogni caso, l'ASSICURATORE deve effettuare, entro quaranta giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, il pagamento dell'importo minimo di ciò che possa dovere, secondo le circostanze a lui note. Se entro tre mesi dal verificarsi della perdita l'ASSICURATORE non ripara o risarcisce i danni per cause non giustificata o a lui imputabile, l'indennizzo sarà aumentato di una percentuale equivalente al tasso di interesse legale allora in corso, incrementato a sua volta del 50%.



## Quando e come devo pagare?

### Premio

Il contraente è tenuto a pagare il premio al momento della stipula del contratto. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia stessa. La ricevuta del pagamento conterrà anche le tasse e le imposte applicabili per legge.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono indicazioni ulteriori rispetto a quanto già indicato nel DIP.



## Come posso recedere dal contratto?

### Recesso

Ai sensi dell'art. 67-duodecies, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il Contraente può recedere dal contratto inviando entro 14 giorni dalla data di conclusione dello stesso, una comunicazione scritta mediante lettera raccomandata, eccetto nel caso in cui il viaggio assicurato sia stato già iniziato. Il recesso libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata, quale risultante dal timbro postale.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso e dietro consegna dell'originale di polizza e delle eventuali appendici, la Società provvederà a restituire il premio corrisposto.



## Quali costi devo sostenere?

### PREMIO PER PERSONA

	ITALIA	EUROPA	MONDO (Tranne USA e Canada)	USA E CANADA
FINO A 5 GIORNI	€ 28,00	€ 49,80	€ 74,50	€ 159,50
FINO A 9 GIORNI	€ 37,00	€ 75,90	€ 109,45	€ 218,90
FINO A 16 GIORNI	€ 62,00	€ 97,90	€ 143,00	€ 280,50
FINO A 22 GIORNI	€ 82,00	€ 137,50	€ 192,50	€ 412,50
FINO A 34 GIORNI	€ 110,00	€ 165,00	€ 236,50	€ 544,50
FINO A 49 GIORNI	€ 136,00	€ 236,50	€ 302,50	€ 731,50
FINO A 64 GIORNI	€ 153,00	€ 302,50	€ 407,00	€ 1.023,00
OGNI 15 GIORNI AGGIUNTIVI	€ 61,00	€ 93,50	€ 126,50	€ 280,50
ANNUALE MULTITRIP	€ 214,50	€ 368,50	€ 577,50	€ 1.226,50
ANNUALE MULTITRIP FAMILIARE	€ 335,50	€ 495,00	€ 742,50	€ 1.815,00

\* PREMI ASSICURATIVI VALIDI PER VIAGGI DI CROCIERA

\* MODALITÀ TEMPORALE: MASSIMO 12 MESI CONSECUTIVI

\* MODALITÀ ANNUALE MULTITRIP: OGNI VIAGGIO NON DEVE SUPERARE I 90 GIORNI CONSECUTIVI

\* MODALITÀ ANNUALE MULTITRIP: NON STIPULABILE OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ

\* LA MODALITÀ FAMILIARE INCLUDE CONIUGE O COPPIA DI FATTO E FIGLI FINO AI 18 ANNI DI ETÀ, TALORA CONVIVANO NEL DOMICILIO FAMILIARE

\* SENZA FRANCHIGIA NELLA GARANZIA DI ANNULLAMENTO: +50% PREMIO (ECCEPTE NELLE MODALITÀ ANNUALE MULTITRIP O ANNUALE MULTITRIP FAMILIARE)

### OLTRE I 67 ANNI DI ETÀ

	ITALIA	EUROPA	MONDO (Tranne USA e Canada)	USA E CANADA
FINO A 5 GIORNI	€ 42,00	€ 74,70	€ 111,75	€ 239,25
FINO A 9 GIORNI	€ 55,50	€ 113,85	€ 164,18	€ 328,35
FINO A 16 GIORNI	€ 93,00	€ 146,85	€ 214,50	€ 420,75
FINO A 22 GIORNI	€ 123,00	€ 206,25	€ 288,75	€ 618,75
FINO A 34 GIORNI	€ 165,00	€ 247,50	€ 354,75	€ 816,75
FINO A 49 GIORNI	€ 204,00	€ 354,75	€ 453,75	€ 1.097,25
FINO A 64 GIORNI	€ 229,50	€ 453,75	€ 610,50	€ 1.534,50
OGNI 15 GIORNI AGGIUNTIVI	€ 91,50	€ 140,25	€ 189,75	€ 420,75

\* PREMI ASSICURATIVI VALIDI PER VIAGGI DI CROCIERA

\* MASSIMO 365 GIORNI CONSECUTIVI

\* OPZIONE SENZA FRANCHIGIA NELLA GARANZIA DI ANNULLAMENTO: +50% PREMIO

## Come posso presentare i reclami e risolvere le controversie?

### All'impresa assicuratrice

Si indicano i seguenti recapiti per ogni eventuale reclamo, riguardante qualsiasi aspetto dei servizi effettuati con la contrattata polizza assicurativa o in caso di sinistro:

### Servisegur XXI Consultores

Calle Irún no 7, 1 dcha., CP. 28008 – Madrid

E-mail: [complaints@servisegur.com](mailto:complaints@servisegur.com)

Il reclamo verrà riconosciuto, per iscritto, tempestivamente. La relativa decisione in merito sarà fornita per iscritto all'assicurato entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo.

In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) giorni di calendario dalla presentazione del reclamo, l'assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS).

#### **All'IVASS**

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, Tel. 800486661 (dall'Italia) - +39 0642021095 (dall'estero) - fax +39 06.42133745 o +39 06 42133 353, PEC: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it). Info su: [www.ivass.it](http://www.ivass.it) o all'organo di controllo della rispettiva matrice: Banca Nazionale del Belgio, boulevard de Berlaimont 14 - 1000 Brussels.

In caso di acquisto di un contratto online è inoltre possibile presentare un reclamo attraverso la piattaforma UE per la risoluzione online delle controversie (ODR). Il sito della piattaforma ODR è il seguente [www.ec.europa.eu/odr](http://www.ec.europa.eu/odr).

Nel caso in cui l'assicurato non fosse soddisfatto dell'attività di mediazione di Intermundial, potrà inviare i reclami a [info@intermundial.it](mailto:info@intermundial.it) o a Via Conservatorio, 15 - 20122 Milano, Italia.

Nel caso in cui non fosse d'accordo con la risposta ricevuta o non ricevesse notizie entro 45 giorni dalla presentazione del reclamo, potrà inoltrare lo stesso all'IVASS, via del Quirinale, 21, 00187, Roma o all'organo di controllo della rispettiva matrice: Direzione Generale delle Assicurazioni e dei Fondi Pensionistici, Paseo Castellana 44, 28046 Madrid (Spagna).

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, esperito il tentativo obbligatorio di mediazione previsto dalla normativa vigente, fatti salvi i diritti conferiti per legge.

**PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:**

#### **Mediazione**

Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). (Legge 9/8/2013, n. 98).

#### **Negoziazione assistita**

Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**